

**Osservazioni sullo stato di emergenza dettato dal
"Coronavirus"**

**La nota di Confimi Industria
Confederazione dell'industria manifatturiera italiana
e dell'impresa privata**

Roma, 9 marzo 2020

Considerazioni di premessa Analisi dell'indagine congiunturale della Confederazione

Nel mercato globale le nostre pmi fanno sempre più fatica. Il centro studi di Confimi, analizzando le risposte del campione di riferimento, ha evidenziato che se **un'azienda su tre non esporta**, ce n'è **1 su 3 che esporta per oltre il 25% del proprio fatturato** ma che tuttavia **gli ordinativi dall'estero** hanno subito nell'ultimo semestre del 2019 una forte battuta di arresto, un segno "meno" superiore al 20%.

La fotografia del manifatturiero italiano – scattata a gennaio e quindi antecedente l'emergenza sanitaria ed economica - conferma che siamo un paese per lo più metalmeccanico (48% delle imprese), con un fatturato fino ai 50 milioni di euro e un numero di dipendenti che, nell'85% dei casi, arriva fino a 50 addetti. Classificando le imprese italiane come "piccole".

Nonostante l'importante flessione in termini di produzione e ordinativi, il 2019 si è chiuso con un segno "più" sia lato investimenti che per quel che riguarda l'occupazione, sulla quale però si apre un'importante questione: anche in questa congiunturale – come negli ultimi due anni - **gli imprenditori confermano la difficoltà per quasi 3 casi su 4 nel reperire figure professionali adeguate**. Proprio per questo, oltre il 40% del campione dichiara che attiverà dei percorsi formativi per il proprio personale nella prima metà dell'anno. Obiettivi che ovviamente sono diventati impossibili da realizzare permanendo il blocco della formazione in presenza disposto quantomeno fino al 3 aprile dai provvedimenti emergenziali del coronavirus.

Sostanzialmente fermo il ricorso agli ammortizzatori sociali, anche se il 7% delle imprese ritiene che potrebbe farvi ricorso nella seconda parte dell'anno.

I nostri imprenditori guardano con prudenza al primo semestre del 2020. Un atteggiamento dovuto non solo allo stato di emergenza e confusione dettato dal coronavirus ma soprattutto dal rapporto con le banche: se da un lato infatti le aziende non segnalano richieste di riduzione o rientro degli affidamenti, dall'altro lato un'impresa su due assiste però all'aumento dei costi i fidi di cassa e per gli anticipi fatture.

Atteggiamento prudente (oggi a valle di indagini sul territorio possiamo dire di preoccupazione estrema) anche a causa di una mancanza reale di marginalità dettata dalla forte concorrenza interna – ma anche internazionale – e da una costante incertezza normativa. E proprio sulla competitività hanno

deciso di investire gli imprenditori manifatturieri andando a fare leva sulla formazione del personale, sul miglioramento dei processi produttivi, sugli strumenti informatico-digitali e sull'attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, interesse principale per le aziende guidate da imprenditori under40.

Nessuna nuova invece tra le richieste di riforma strutturale, gli imprenditori hanno un loro podio da anni ormai: **semplificazione burocratica e amministrativa; riduzione della tassazione sulle imprese; riduzione del cuneo fiscale sul lavoro.**

Turismo, fiere specializzate, commercio, stabilimento industriali: l'esplosione del coronavirus sta minacciando i ritmi di crescita già deboli del sistema economico nazionale. Lo stesso commissario europeo con delega all'Economia, Paolo Gentiloni, ha dichiarato che le ricadute «saranno pesanti» anche sul breve termine, complici i rischi di isolamento che aree come Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna: tre regioni capaci di incidere su circa il 40% del Pil nazionale.

→ Focus metalmeccanica: 6 mila operai fermi

Sono quasi 6.000 i lavoratori metalmeccanici lombardi coinvolti da fermi della produzione e riduzione d'orario a causa del Coronavirus. La maggior parte sono dipendenti di imprese della "zona rossa", ma sono fortemente interessante anche le aziende industriali di Bergamo, Milano e Cremona. I possibili effetti negativi del Coronavirus sull'economia lombarda si inseriscono in un quadro tutt'altro che sereno: a fine 2019 erano 17.288 i lavoratori coinvolti cassa integrazione ordinaria, straordinaria e licenziamenti, in crescita del 79% rispetto allo stesso periodo del 2018. Aumentano anche le aziende coinvolte dalla crisi: 392, +4,5% rispetto al primo semestre 2019.

**Osservazioni presentate in occasione del tavolo di confronto con
il Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo
25 febbraio 2020**

Riportiamo di seguito le osservazioni di Confimi Industria volte a fronteggiare la situazione di pericolo per la tutela della salute delle persone e per la salvaguardia del sistema produttivo.

Nello specifico la Confederazione della manifattura italiana ritiene fondamentale:

- trovandoci di fronte a una emergenza Nazionale, come tale deve essere gestita. Ci auspichiamo una cabina di regia capace di un reale coordinamento Nazionale sul piano dell'informazione, dei provvedimenti e degli indirizzi);
- istituire tavoli di consultazione permanente con le forze sociali coinvolte, indicare canali privilegiati delle comunicazioni ufficiali di determine, ordinanze e/o simili anche per tramite delle Associazioni;
- indicare con precisione i comportamenti da adottare per i dipendenti coinvolti e per i restanti lavoratori delle singole Aziende;
- la concessione di ammortizzatori sociali (CIGO o CIGS) non computabile dal calcolo normalmente richiesto per i lavoratori/aziende coinvolte, sia per territorio (Comuni coinvolti ed accertati) che per contagio e per le Aziende collegate direttamente e indirettamente al fenomeno. Nei fatti il periodo previsto di "astensione dal lavoro" deve essere neutro e non a carico delle Aziende e dei lavoratori;
- evitare la consultazione Sindacale (prevista di norma in caso di Ammortizzatori) che allungherebbe i tempi, quindi procedere d'ufficio dopo ordinanza delle Autorità competenti (sindaco, governatore Prefetti ecc.);
- indicare con chiarezza chi è coinvolto da tale sospensione e il relativo obbligo di sospendere i lavoratori che rientrano da zone a rischio ed evidenziare il divieto di mandarli in missione in quelle zone (per cui evitare contenziosi);
- obbligo a evitare rapporti con soggetti territorialmente a rischio (per lo più fornitori – artigiani) e in quel caso favorire la Cig in deroga per le aziende artigiane coinvolte o i FIS;
- sospendere ogni onere imponibile di natura fiscale-contributiva e previdenziale (IRAP IRES Inps ecc) derivante dalla corretta applicazione delle norme ed indicazioni;

- intervenire sul sistema creditizio e dei fornitori per bloccare la decorrenza dei pagamenti per il periodo di mancata attività;
- incentivare l'utilizzo dei mezzi di protezione (mascherine/guanti ecc.) intervenendo con operazioni di calmierazione/blocco dei prezzi, evitando speculazioni e facilitando ipotesi di sicurezza;
- incentivare le spese e gli investimenti immediati nel settore medicale (strutture e macchinari) a supporto del sistema sanitario che corre il rischio di collassare
- indicare come possibile l'attivazione dello smart working.
- Incentivare e favorire l'ampliamento temporale (per il periodo di emergenza corona virus) dei permessi per i congedi parentali a tutela delle famiglie

Osservazioni successive a indagini territoriali del sistema Confederale

A partire dallo scenario condiviso Confimi Industria manifesta che:

- Nel tentativo immediato e ovviamente comprensibile di contenere l'epidemia sono stati messi in secondo piano gli effetti sulla nostra economia che ora stanno emergendo pesantemente. Città ferme e imprese chiuse sono un danno tangibile. E l'idea di rimandare le tasse non sarebbe un reale aiuto per le imprese, andrebbero quindi annullate per tutte le imprese site nella zona rossa o che nella stessa zona sono clienti o fornitori unici di imprese site al di fuori dei confini di emergenza sanitaria;
- Va evitata un' "informazione" speculativa che crea allarmi e distonie con ricadute sull'intero sistema, sia esso sanitario che economico.
- Si dovrebbe annullare il pagamento dell'IMU sui capannoni e gli altri immobili strumentali per l'anno 2020 per tutte quelle aziende che sono nella zona rossa e che quindi in questo momento hanno la produzione ferma; nel caso in cui i suddetti immobili siano concessi in locazione, l'azzeramento dell'imposta andrebbe riconosciuta solo a condizione che a fronte del risparmio dell'IMU sia riconosciuta al conduttore una riduzione del canone, almeno pari all'imposta risparmiata.
- La maggior parte delle aziende segnala problemi legati ai trasporti e alla logistica in generale: si sottolinea il comportamento degli autisti stranieri impegnati sul nostro territorio che si rifiutano di effettuare consegne in aree limitrofe le zone rosse per paura di contagio o per la reale impossibilità di rientrare nei loro paesi di provenienza senza essere messi in quarantena. Sempre in riferimento alla logistica, si evidenzia la moltiplicazione delle certificazioni richiesta agli autisti relativa alla continuità di consegna, così come le richieste di continuità produttiva arrivano alle aziende, alle quali è arrivata perfino la richiesta di certificare il processo di sanificazioni delle merci che diversamente non sarebbero state ritirate;
- Bisogna evitare il blocco delle attività produttive; bastano pochi e attenti interventi per evitare problemi. Le aziende, ad esempio, hanno già scaglionato l'ingresso alle mense e circa la consegna o il ritiro delle merci ai trasportatori si raccomanda di rimanere in cabina (norma di sicurezza sul lavoro già in essere);
- Si ritiene opportuna la compensazione immediata di tutti i crediti con la pubblica amministrazione con i debiti di qualsiasi natura, erario o contributi per le aziende in particolare PMI (saldo neutro per Stato e finanze pubbliche)

- È necessario un piano straordinario del credito alle imprese: far garantire al Medio credito centrale l'erogazione di fondi per 18 mesi fino a 150.000 euro - da restituire poi in unica rata a fine finanziamento con interessi - per garantire la liquidità in attesa di ordini fuori dai parametri europei di Basilea 3 e analisi di rating.
- La difficoltà dei referenti commerciali esteri nell'incontrare i partner economici per paura, da parte di quest'ultimi, di un contagio;
- Vista la situazione oggettiva, non imputabile a crisi aziendali o di mercato, si chiede al Ministero del Lavoro di valutare la possibilità di dare indicazioni precise circa l'utilizzo delle ferie anche in alternativa al periodo estivo per superare la transitorietà del momento.
- In attesa del piano di rilancio del Made in Italy e della sua promozione sui mercati internazionali annunciato dal Governo, si chieda in Europa la possibilità di far ripartire i consumi interni, prevedendo la diminuzione temporanea dell'aliquota iva dal 22% al 19% e dal 10% all'8% per le forniture effettuate da negozi e/o altre attività produttive stabilite nel territorio dello Stato con esclusione, pertanto, di quelle effettuate tramite piattaforme elettroniche gestite da soggetti non residenti o stabiliti;
- Si auspica la concreta possibilità di derogare al patto di stabilità così da avere le risorse necessarie per rilanciare i cantieri e le infrastrutture e al contempo di premiare questo momento di difficoltà – dovuto anche ad un blocco della PA – con uno snellimento dei processi per evitare di bloccare le opere per un eccesso di burocrazia;

Proposte su misure finanziarie

Il parziale/totale blocco delle attività produttive, con conseguente abbattimento dei fatturati, se non verrà supportato immediatamente da sostegni finanziari-liquidità, porterà alla chiusura delle stesse attività. Per evitare la destrutturazione del sistema produttivo italiano, del commercio e dell'artigianato, alla luce anche di quanto raggiunto nell'accordo ABI-Associazioni Imprenditoriali, si rende necessario:

- A. la possibilità di erogazione di finanziamenti, da parte del sistema bancario, garantiti all'80% dal Fondo di Garanzia per le PMI
 - di 12 mesi per importi fino a € 100.000,
 - di 18 mesi per importi fino a € 150.000

da restituire in un'unica rata finale (capitale + interessi)

- B. la possibilità di erogazione di finanziamenti, da parte del sistema bancario, garantiti all'80% dal Fondo di Garanzia per le PMI, per durate fino agli 8 anni, per importi fino a € 5.000.000, con preammortamento di 12 mesi.
- C. la sospensione delle attuali misure di vigilanza riguardo alla possibilità di accesso alle moratorie di cui all'Accordo citato.
- D. il rafforzamento degli incentivi fiscali per Industria 4.0

Proposte per agevolare le imprese esportatrici

Per le aziende che lavorano per "commessa di impianti industriali" ovvero hanno quale core business la progettazione, produzione, installazione e/o avvio di un macchinario all'estero, le limitazioni conseguenti all'emergenza coronavirus sono particolarmente impattanti perché si abbattano sulle fasi finali dell'ordine, sospendendole senza un limite temporale.

Per queste aziende, infatti, non essendo possibile chiudere l'iter della commessa con il collaudo e/o la messa in funzione, non è nemmeno possibile incassare, pur in assenza di contestazione da parte del cliente, gli importi a saldo, con la doppia esposizione legata agli acquisti e alle lavorazioni già ultimate e ai pagamenti che non verranno effettuati in tempi brevi, così creando tensioni finanziarie sul lato della liquidità aziendale.

Per ovviare a ciò si potrebbe rendere più economico lo strumento Factoring di SACE e al contempo affiancare un nuovo servizio/fondo, temporaneo, di anticipazione degli importi a saldo, su presentazione di un'agile documentazione, a costi molto limitati.

Sempre nell'ottica di distendere i rapporti con i clienti esteri Confimi Industria chiede che:

- le CCIAA possano produrre dichiarazioni attestanti l'ovvio, ovvero che le merci sono prive di contagio da coronavirus, soddisfacendo così i bizzarri desideri di alcuni clienti stranieri;
- le ASL possano produrre dichiarazioni di "non infetto" per il personale che deve recarsi all'estero

Proposte urgenti in materia di proroga adempimenti e semplificazioni

Si parla da anni di semplificazione, ma nessun operatore l'ha mai percepita. È viceversa diffusa l'opinione che ogni provvedimento in tal senso si è sempre tradotto in nuovi adempimenti o complicazioni per gli operatori.

Dal decreto semplificazioni 2015 (D.Lgs 175/2014) ad oggi - tralasciando fatture elettroniche e corrispettivi telematici - abbiamo contato (numero in difetto) **più di 50 complicazioni** a vasto impatto operativo (comunicato Confimi Industria del 6/9/2019, ndr) **e dal 2020 dobbiamo aggiungere nuovi balzelli: plastic tax, sugar tax, stretta sulle compensazioni** nonché, con effetto già dal 1° gennaio, **le novità nella gestione delle ritenute dipendenti per appalti di opere e servizi**, affidamenti o pattuizioni contrattuali comunque denominate relative a prestazioni a prevalente contenuto di manodopera.

L'ultima manovra ha altresì delineato un quadro che appare molto complesso nei confronti di imprese e di partite Iva. È necessario ora più che mai in questa situazione di assoluta emergenza, che segue già una delicatissima fase di recessione economica, un cambio immediato di passo. Senza imprese in grado di lavorare e di stare sul mercato il Paese non va da nessuna parte. Chiediamo almeno due anni sabbatici: fisco e burocrazia non possono più essere la priorità. Le imprese indigene che sopravviveranno alla quarta recessione dal 2007 devono potersi dedicare – senza zavorra alcuna – agli aspetti produttivi e commerciali.

Misure urgenti in materia di proroga adempimenti

- 1) **Stop (o quantomeno rinvio di 3 anni) della disciplina della plastic tax di cui ai commi 634-659 delle L. 160/2019 e della sugar tax di cui ai commi 661-676 della L.160, cit.**

Vanno evitati rinvii all'ultimo minuto ossia in prossimità della decorrenza prevista rispettivamente per luglio ed ottobre 2020. Serve quindi un rinvio immediato per evitare inutili sprechi di energie (tempo e denaro) su un'imposta che sarebbe oltremodo sbagliato introdurre come unico paese al mondo.

- 2) **Stop alla disciplina del DURF e alla nuova disciplina di cui all'articolo 17-bis del D.Lgs 241/97 (introdotto dall'articolo 4 del D.L. 124/2019) per i versamenti delle ritenute di lavoro dipendente negli appalti, subappalti, affidamenti e contratti** comunque denominati

caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente e con mezzi dello stesso.

Questa norma va azzerata - a prescindere dal coronavirus - fermo restando che, ironia della sorte, le disposizioni attuative delineate a inizio febbraio dall'Agenzia delle Entrate (Prov. AdE 6/2/2020 e Circolare AdE 1/E del 13/2/2020) obbligano gli operatori a presentarsi fisicamente tutti i mesi (12 nuove scadenze) agli sportelli per chiedere questo certificato di regolarità fiscale; certificato - attualmente cartaceo - che è pure inutile in quanto facilmente falsificabile da virtuoso a non virtuoso. I fenomeni illeciti vanno contrastati con la Guardia di Finanza e non delegandoli ai committenti creando contrapposizioni e ostilità che portano al blocco - pure legalizzato - dei pagamenti.

Il DURF l'Amministrazione finanziaria se lo può fare da sola; sa chi ha aperto da meno di 3 anni e sa se ha versato quanto dovuto (lo certifica nel DURF); con la fattura elettronica conosce anche il contenuto delle fatture e quindi il tipo di prestazioni. I dati che il datore di lavoro (appaltatore, subappaltatore o affidatario) deve dare al committente in merito ai dipendenti impiegati (nominativi, ore, retribuzioni, ritenute, ecc) violano altresì il principio del GDPR sulla minimizzazione nel trattamento dei dati personali e su questo - a di là delle forzature politiche - non vi possono essere dubbi.

3) Stop alla disciplina degli ISA di cui all'articolo 9-bis del DL: 50/2017, per l'anno 2020

Non v'è dubbio che le vicende di queste settimane rappresentano già per interi settori condizioni tali da configurare la non normalità del periodo d'imposta in questione; opportuno quindi mettere in quarantena lo strumento per l'intero anno introducendo elementi di semplificazione massiva in tal senso.

4) Proroga di almeno un anno dei termini fissati al 30 giugno 2020 dal Provvedimento AdE 143217 del 20/12/2019 entro i quali i commercianti ed assimilati dovrebbero adeguare alle nuove specifiche tecniche i Registratori telematici (peraltro appena installati);

5) Proroga di almeno un anno dei termini fissati al 30 settembre 2020 dal Provvedimento AdE n. 99922 del 28/2/2020 entro i quali i contribuenti dovrebbero adeguare i propri software di fatturazione elettronica alle nuove specifiche tecniche

Si tratta, in entrambi i casi, di misure tecniche condivisibili ma non urgenti. L'obiettivo di tali provvedimenti è quello di eliminare alcune disfunzioni e imprecisioni legate alle attuali specifiche sia dei Registratori telematici che delle Fatture elettroniche. Le modifiche consentiranno all'Amministrazione finanziaria di acquisire dai contribuenti una base dati qualitativamente migliorata – dal lato delle operazioni attive - ai fini della loro messa a disposizione della bozza delle dichiarazioni precompilate (li.pe. e D.a.lva) e dei registri Iva di cui all'articolo 4 del D.Lgs 127/2015. Gli operatori però non hanno alcuna urgenza a tal fine poiché sanno già che le precompilate saranno comunque totalmente inaffidabili. Come affermato al Telefisco 2020 dalla stessa Agenzia delle entrate, infatti, dal lato cessionario le fatture trasmesse dal fornitore saranno utilizzate tutte con Iva detraibile al 100% lasciando al contribuente il compito di modificare detta misura in quella corretta. Non c'è alcuna fretta quindi per gli operatori ad acquisire informazioni che non sono (né potranno mai essere) attendibili considerata la complessità dell'imposta (l'Iva) fatta di troppe particolarità e regimi speciali che l'Agenzia delle entrate non può essere in grado di precompilare. Gli unici ad avere fretta verso le precompilate sono solo i funzionari dell'Amministrazione finanziaria, probabilmente per rispondere più che altro alle ambiziose richieste di parte della politica che, non c'è dubbio, delle difficoltà di chi opera ci capisce ben poco.

6) Chiarire normativamente che sono meramente formali le tardive emissioni (trasmissioni) delle fatture che rispettano comunque i termini di versamento dell'imposta

L'articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs n. 472/97 (norma introdotta in attuazione dei principi contenuti nello Statuto del Contribuente) dispone che "Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo".

L'Agenzia delle entrate, però, in più occasioni ha interpretato in modo restrittivo detta disposizione (da ultimo addirittura con il "Principio di diritto AdE n. 23 del 11/11/2019) con il paradosso che un contribuente sarebbe sanzionabile per omessa fatturazione (ancorché in misura fissa da € 250 a € 2.000) per aver trasmesso la fattura in ritardo anche di un solo giorno (16 del mese successivo anziché 15) pur avendo tempestivamente versato la relativa Iva il giorno 16.

7) Disciplina della crisi d'impresa di cui al D.Lgs 14/2019

Prorogare, quantomeno al 15 febbraio 2021, l'entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall'articolo 378 del D.Lgs 14/2019 (codice della crisi d'impresa) in materia di estensione della responsabilità degli amministratori

In un periodo di incertezza generalizzata e di recessione, come quello in cui è entrato il sistema Paese anche a causa (ma non solo) del coronavirus, è semplicemente inopportuno privare di fatto l'imprenditore dalla limitazione di responsabilità tradizionalmente prevista per le s.r.l. estendendo le possibili azioni dei creditori anche sul patrimonio personale dell'amministratore stesso (socio o meno della società amministrata). Si ritiene pertanto opportuno quantomeno prorogare la decorrenza della norma in questione al 15 febbraio 2021 in analogia con quanto già previsto dall'articolo 11 del D.L. 9/2020 in materia di obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

8) Prime misure fiscali a sostegno della liquidità delle imprese che esportano

Introdurre il rimborso del credito Iva prioritario, entro 20 giorni e senza richiesta di documentazione e garanzie fidejussorie, per chi emette fattura elettronica ai sensi dell'articolo 1 del d.Lgs 127/2015 verso controparti non residenti (ad esempio per esportazioni, cessioni intracomunitarie o lavorazioni) per l'importo figurativamente corrispondente all'Iva non dovuta su dette operazioni.

Il settore delle "esportazioni" a seguito del coronavirus, anche per l'effetto di improprie comunicazioni diffuse in queste settimane, dovrà lottare per anni prima di recuperare immagine e fiducia nel contesto internazionale. E' fondamentale pertanto individuare quanto prima una serie di misure a sostegno del "made in Italy" partendo dall'eliminazione di qualsiasi ostacolo interno alle imprese che "esportano". In tal senso va quindi immediatamente riconosciuto il rimborso immediato dei crediti Iva che normalmente vengono accumulati da chi esporta.

Misure urgenti a sostegno dei pagamenti fra operatori

Il sistema bancario non sarà in grado di far fronte alle problematiche innescate dalla nuova fase di recessione. Gli operatori, Confimi lo chiede da tempo, necessitano di **strumenti di autogestione** in grado di favorire il rispetto dei termini di pagamento oltre a maggiore equità nel rapporto fisco contribuente.

1. Introduzione recupero immediato Iva su fallimenti e insoluti in genere nel B2B

Sfruttare la fattura elettronica per agevolare il rispetto dei termini di pagamento attraverso l'estensione dell'istituto delle note di variazione di cui all'articolo 26 del dPR n.633/72 limitatamente al B2B. Per la parte degli insoluti ordinari non serve copertura (perché il recupero del fornitore diventa debito del cessionario) e, a regime, la procedura agevolerà la riduzione dello stock di perdite erariali da fallimenti. L'intervento è opportuno anche per evitare una possibile infrazione comunitaria rispetto all'attuale disciplina che consente al creditore il recupero solo a fine fallimento (l'Associazione Italiana Dottori Commercialisti di Milano, lo scorso 5/3/2019, ha presentato una denuncia alla Commissione Europea). In fatto di consentire al fornitore, in termini generali (cioè anche per un semplice insoluto), di emettere nota di variazione Iva (sfruttando i margini concessi dall'articolo 90 della Direttiva 2006/112/CE) obbligando conseguentemente il cessionario business a riversare l'Iva precedentemente detratta, produrrà effetti positivi per tutto il ciclo economico poiché: (i) agevolerà un maggior rispetto dei termini di pagamento fra gli operatori; (ii) consentirà all'Erario di insinuarsi fin da subito sul cliente debitore per l'Iva non pagata al proprio fornitore (oggi quest'Iva – a fine fallimento – diventa invece inesorabilmente perdita erariale). Si allega proposta Confimi dettagliata.

2. **Stop alle disposizioni attualmente previste in materia di reverse charge** dall'articolo 17 comma 6 del dPR 633/72 (settore edilizia e dintorni in particolare) **e stop ad eventuali nuove autorizzazioni comunitarie in deroga per prorogare la disciplina dello split payment** di cui all'articolo 17-ter in scadenza il prossimo 30/6/2020

La fattura elettronica introdotta in via pressoché generalizzata dal 2019 permette di seguire con celerità eventuali frodi o abusi. Va restituita quindi la liquidità tolta a molte imprese del settore che soffrono costantemente di crediti Iva non incassandola sulle proprie forniture a causa del reverse charge. Analogo discorso in merito alla disciplina dello split payment su cui si impone in tutta evidenza

il fatto che questo regime in deroga, autorizzato dal Consiglio UE 2017/784/UE del 25 aprile 2017, dovrebbe cessare appunto il prossimo 30/6/2020. L'ipotesi della richiesta di una ulteriore proroga sarebbe contraddittoria e quantomeno imbarazzante anche agli occhi del Consiglio UE giacché, ricordiamolo bene, lo Stato italiano: (i) si sarebbe già formalmente impegnato (marzo 2017) a non chiedere ulteriori rinnovi considerato che in funzione dell'estensione in vigore da luglio 2017 fu assicurato come - grazie alla fatturazione elettronica - sarebbe stata nel frattempo posta in atto un'adeguata politica di controllo sulla base dei dati disponibili per via elettronica; (ii) in occasione (settembre 2017) della richiesta di autorizzazione alla fatturazione elettronica generalizzata (concessa il 16 aprile 2018 con Decisione UE n. 2018/593) l'Italia ha altresì dichiarato che con la fattura elettronica sarebbe riuscita a ridurre da 18 a 3 mesi il lasso di tempo necessario per accertare l'esistenza di un operatore inadempiente ponendo più rapidamente fine alle catene fraudolente.

- 3. Introdurre una piattaforma pubblica (o a monitoraggio pubblico) che consenta e proponga agli operatori che emettendo fattura elettronica di compensare in modo multilaterale i propri debiti e crediti commerciali;** in questo modo potrebbero essere ridotte le esigenze di ricorso al credito bancario.

Si consideri questo esempio. ALFA è creditore di BETA per € 100; BETA è creditore di GAMMA per € 70; GAMMA è creditore di ALFA per € 50. Attraverso una compensazione multilaterale di € 50 ALFA rimane creditore di BETA per € 50, BETA di GAMMA per € 20 e GAMMA per zero (ma vede ridotto il proprio debito verso BETA da € 70 a 20).

Proposta emendativa in tema di rispetto dei termini di pagamento e semplificazione


Recupero Iva insoluti nel B2B

Sfruttare la fattura elettronica per agevolare il rispetto dei termini di pagamento attraverso l'estensione dell'istituto delle note di variazione di cui all'articolo 26 del dPR n.633/72 limitatamente al B2B. Per la parte degli insoluti ordinari **non serve copertura** (perché il recupero del fornitore diventa debito del cessionario) e, a regime, la procedura agevolerà la riduzione dello stock di perdite erariali da fallimenti. L'intervento è opportuno anche per evitare una possibile infrazione comunitaria rispetto all'attuale disciplina che consente al creditore il recupero solo a fine fallimento (l'Associazione Italiana Dottori Commercialisti di Milano, lo scorso 5/3/2019, ha presentato una denuncia alla Commissione Europea). In fatto di consentire al fornitore, in termini generali (cioè anche per un semplice insoluto), di emettere nota di variazione Iva (sfruttando i margini concessi dall'articolo 90 della Direttiva 2006/112/CE) obbligando conseguentemente il cessionario business a riversare l'Iva precedentemente detratta, produrrà effetti positivi per tutto il ciclo economico poiché: (i) agevolerà un maggior rispetto dei termini di pagamento fra gli operatori; (ii) consentirà all'Erario di insinuarsi fin da subito sul cliente debitore per l'Iva non pagata al proprio fornitore (oggi quest'Iva – a fine fallimento – diventa invece inesorabilmente perdita erariale).

Testo della proposta

“All'art. 26 del DPR n.633/72, dopo il comma 3, è aggiunta la seguente disposizione:

La disposizione di cui al comma 2 può essere applicata, in caso di insoluto, a partire dalla data in cui il cedente del bene o il prestatore del servizio comunichi la variazione all'Agenzia delle Entrate se il mancato pagamento riguarda una fornitura documentata con fattura elettronica emessa ai sensi dell'art. 1 del d.lgs n.127/2015; la facoltà va esercitata secondo le procedure telematiche e nella tempistica da individuare con Provvedimento del Direttore e a condizione che il cessionario o committente sia un soggetto passivo tenuto pertanto a riversare l'imposta secondo le modalità individuate dal citato Provvedimento; detto Provvedimento individua anche azioni mirate di verifica”.



La proposta, a costo zero per l'Erario poiché circoscritta al B2B, potrebbe agevolare l'attuazione di

alcuni degli obiettivi indicati del “contratto per il governo del cambiamento” ed in particolare dei seguenti:

- rifondare il rapporto tra Stato e contribuente rivedendo i principi e i criteri che regolano l’agire dell’amministrazione;
- semplificazione degli adempimenti contabili.

La situazione attuale. Le imprese che non pagano le proprie forniture deducono il costo ai fini Ires (24% di risparmio) ed Irap (3,9%) **oltre l’Iva (22%)**. Il fornitore che non ha ancora incassato un solo euro è invece chiamato a versare all’Erario il 49,9% di quello che gli spetta ma non ha ancora incassato.

Iva su fallimenti e altre procedure concorsuali. La recente sentenza della Corte di Giustizia (causa Di Maura C-246/16) del 23/11/2017 impone di riconsiderare le attuali restrizioni dell’art.26 comma 2 del DPR 633/72 che vietano il recupero dell’Iva se non a seguito di esito infruttuoso risultante dalla chiusura della procedura; per la Corte di Giustizia attese fino a 10 anni sono indubbiamente troppo lunghe. L’articolo 90 della Direttiva (CE) 2006/112, quale corollario del principio di neutralità, prevede in linea di principio (§ 1) la possibilità di ridurre la base imponibile in caso di mancato pagamento totale o parziale (l’Iva, in sostanza, è dovuta solo sull’importo effettivamente percepito) salvo (§2) consentire agli Stati di escludere tale facoltà laddove il non pagamento del corrispettivo possa essere difficile da accertare o essere solo provvisorio¹.

Iva sugli insoluti ordinari. Tranne per il caso delle procedure esecutive che risultino infruttuose (o per quello particolare di risoluzione giudiziale o di diritto²), il fornitore attualmente non può recuperare l’Iva già versata in base alla fattura emessa, ma non incassata a seguito dell’insoluto del cliente, se non a seguito di complesse e costose procedure esecutive³; quest’ultimo, nel frattempo, si è “finanziato” con la detrazione dell’imposta. Il paradigma, anche nell’interesse erariale, andrebbe rovesciato. Sarebbe opportuno introdurre una **procedura di autogestione che, nel B2B, attraverso un meccanismo di note di variazione (per l’Iva)** monitorato dal Sistema di Interscambio Entrate-Sogei (fatturazione elettronica), consenta al fornitore di recuperare immediatamente l’Iva sull’insoluto obbligando il cessionario all’immediato riversamento **pena verifica tributaria mirata**; tale soluzione agevererà il rispetto dei termini di pagamento per evitare dette verifiche; nel caso di intervenuto fallimento del debitore l’Erario non rimarrà più irrimediabilmente inciso della perdita, come avviene oggi, a fine fallimento giacché potrà insinuarsi ex ante (con annessi privilegi) al passivo fallimentare.

La proposta per la gestione degli insoluti attraverso la fatturazione elettronica

Attraverso la fatturazione elettronica potrebbe (finalmente) trovare soluzione il problema, per il fornitore, del recupero Iva sugli insoluti⁴. Limitando tale possibilità al contesto B2B (cioè solo fra soggetti passivi Iva) **si ritiene non servano coperture erariali**.

Questa un’ipotesi di possibile funzionamento che, previo **adeguamento dell’articolo 26 del DPR 633/72 (note di variazione)** alle **possibilità indubbiamente ammesse dall’art. 90 della Direttiva 2006/112/CE**⁵, potrebbe essere delineata da un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate:

¹ Vedi nota 5 nel prosieguo.

² Con esclusione, però, per la risoluzione contrattuale relativa a prestazioni periodica e continuativa il cui recupero “*non si estende a quelle cessioni o quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni*” (comma 9 art. 26 del DPR n. 633/72) da interpretarsi, come sostenuto dalla Cassazione (sentenza 12468 del 10/5/2019) nella situazione “*in cui soltanto una delle due parti, ossia il prestatore, abbia eseguito la propria prestazione (o comunque si siano determinati i presupposti per l’imponibilità di essa) è possibile, a fronte dell’inadempimento dell’altra, esercitare la facoltà di rettifica, mediante registrazione della variazione*”.

³ Vedi, a titolo esemplificativo, comma 12 dell’articolo 26 del DPR n. 633/72.

⁴ Come già osservato questa questione dovrà comunque essere affrontata dal legislatore in tempi non troppo lunghi, considerato il recente epilogo del caso Di Maura in Corte di Giustizia (sentenza 23/11/2017 in causa C-246/16).

⁵ Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia:

i. l’articolo 90, § 1, della direttiva 2006/112 (che riguarda i casi di annullamento, di recesso, di risoluzione, di mancato pagamento

- a) a fronte dell'insoluto del cliente (cessionario o committente soggetto passivo), il fornitore dovrebbe avere la facoltà di emettere (fin da subito)⁶ una nota di variazione, in diminuzione, di sola Iva; in questo modo il fornitore potrebbe recuperare l'Iva precedentemente versata obbligando il cliente soggetto passivo inadempiente (che precedentemente ha goduto della detrazione senza aver pagato il fornitore) a riversarla all'Erario;
- b) il fornitore attiva tale variazione attraverso comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate (fatturazione elettronica magari da individuare con apposite codifiche) in modo che l'Agenzia medesima, o gli altri organi preposti ai controlli, possano celermente verificare se il cliente effettua il riversamento dell'imposta; per monitorare tale riversamento potrebbe essere introdotto l'obbligo per il cliente di utilizzare il modello F24 elide (riportante, fra le altre, la partita Iva del fornitore), in mancanza del quale l'Agenzia potrà attivare verifiche mirate ai fini di una immediata riscossione;

totale o parziale o di riduzione del prezzo successiva al momento in cui l'operazione viene effettuata e obbliga gli Stati membri a riconoscere la riduzione della base imponibile) *“costituisce l'espressione di un principio fondamentale della direttiva ..., secondo cui la base imponibile è costituita dal corrispettivo realmente ricevuto e il cui corollario è che l'amministrazione fiscale non può riscuotere a titolo dell'IVA un importo superiore a quello percepito dal soggetto passivo”* (v. sentenza del 26/01/2012, Kraft Foods Polska, C-588/10, punti 26 e 27; sentenza del 15/05/2014, Almos Agrárkülkereskedelmi, C-337/13, punto 22; sentenza del 20/12/2017, Boehringer Ingelheim Pharma, C-462/16, punto 32; sentenza del 6/12/2018, Tratave, C-672/17, punto 29; sentenza del 9/5/2019, A-Pack CZ, C-127/18, punto 17);

- ii. è ben vero che l'articolo 90, paragrafo 2, della suddetta direttiva consente agli Stati membri di derogare alla suddetta regola in caso di non pagamento totale o parziale tuttavia, tale facoltà di deroga, in caso di non pagamento totale o parziale, si fonda sull'assunto che, in presenza di determinate circostanze e in considerazione della situazione giuridica esistente nello Stato membro interessato, il non pagamento del corrispettivo può essere difficile da accertare o essere solamente provvisorio (v. sentenza del 3/7/1997, Goldsmiths, C-330/95, punto 18; sentenza 23/11/2017, Di Maura, C-246/16, punto 17; sentenza 22/02/2018, C-396/16, punto 37; sentenza del 9/5/2019, A-Pack CZ, C-127/18, punto 18 e 19);
- iii. siffatta facoltà di deroga non può estendersi al di là di tale incertezza e ammettere la possibilità per gli Stati membri di *“escludere qualsiasi riduzione della base imponibile dell'IVA sarebbe contrario al principio di neutralità dell'IVA, da cui deriva, in particolare, che, nella sua qualità di collettore d'imposta per conto dello Stato, l'imprenditore dev'essere sgravato interamente dall'onere dell'imposta dovuta o pagata nell'ambito delle sue attività economiche a loro volta soggette a IVA”* (v. sentenza del 23/11/2017, Di Maura, C-246/16, punto 23; sentenza del 9/5/2019, A-Pack CZ, C-127/18, punto 21 e 22).

La Corte di Giustizia ha altresì concluso che:

- l'articolo 90 deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che prevedere che un soggetto passivo non possa procedere alla rettifica della base imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) in caso di mancato pagamento totale o parziale, da parte del suo debitore, di una somma dovuta a titolo di un'operazione soggetta a tale imposta, se il debitore non è più un soggetto passivo ai fini dell'IVA (conclusioni sentenza del 9/5/2019, A-Pack CZ, C-127/18);
- l'articolo 11, parte C, paragrafo 1, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE (oggi art. 90 della direttiva 2006/112/CE) deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può vietare ad un soggetto passivo di avvalersi dell'effetto diretto di tale disposizione riguardo ad un'operazione, con la motivazione che tale soggetto passivo può avvalersi delle disposizioni del diritto nazionale riguardo ad un'altra operazione relativa ai medesimi beni e che l'applicazione cumulata di tali disposizioni condurrebbe ad un risultato fiscale complessivo che né il diritto nazionale né la sesta direttiva, ove applicati separatamente a tali operazioni, produrrebbero né perseguirebbero (conclusioni sentenza del 3/9/2014, Gmac UK, C-589/12);
- il principio di neutralità nonché gli articoli 90 e 273 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, la quale prevede che la riduzione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), in caso di mancato pagamento, non possa essere effettuata dal soggetto passivo fintantoché quest'ultimo non abbia comunicato, previamente, il proprio intento di annullare in tutto o in parte l'IVA all'acquirente del bene o del servizio, se quest'ultimo è un soggetto passivo, ai fini della rettifica della detrazione dell'importo dell'IVA che questi abbia potuto effettuare (conclusioni sentenza del 6/12/2018, Tratave, C-672/17);
- le disposizioni di cui all'articolo 90 devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a una norma nazionale che non preveda la riduzione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto in caso di mancato pagamento del prezzo qualora venga applicata la deroga prevista al paragrafo 2 di detto articolo. Tuttavia, tale disposizione deve allora contemplare tutte le altre situazioni in cui, in forza del paragrafo 1 di detto articolo, successivamente alla conclusione di un'operazione, una parte o la totalità del corrispettivo non viene percepita dal soggetto d'imposta, cosa che spetta al giudice nazionale verificare. I soggetti passivi possono far valere l'articolo 90, paragrafo 1, dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato membro per ottenere la riduzione della loro base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto. Anche se gli Stati membri possono prevedere che l'esercizio del diritto alla riduzione di tale base imponibile sia subordinato al compimento di talune formalità che consentono di giustificare in particolare che, successivamente alla conclusione dell'operazione, una parte o la totalità del corrispettivo non è stata definitivamente percepita dal soggetto passivo e che quest'ultimo poteva invocare una delle situazioni previste all'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva², le misure così adottate non devono eccedere quanto necessario a tale giustificazione, cosa che spetta al giudice nazionale verificare (conclusioni sentenza del 15/05/2014, Almos Agrárkülkereskedelmi, C-337/13).

⁶ E non solo a seguito dell'infruttuosità delineata da procedura esecutiva individuale, concorsuale o altre patologie previste dall'attuale art. 26 comma 2.

- c) per evitare problemi di disallineamento temporali fra recupero dell'Iva da parte del fornitore e il riversamento da parte del debitore, il Provvedimento potrebbe (se ritenuto significativo) individuare una data, successiva all'apertura della procedura, a partire dalla quale il fornitore potrà esercitare la detrazione dell'Iva in variazione da insoluto;
- d) nel periodo e nella misura in cui il fornitore incasserà successivamente il corrispettivo, il fornitore emetterà nota di addebito in rivalsa di sola Iva (come prevedeva il comma 6 dell'art. 26 introdotto, ma poi soppresso, dalla legge di Bilancio 2016), riversandola all'Erario; al riguardo, come sopra, per agevolare il monitoraggio potrebbe essere introdotto l'obbligo di riversamento con il modello F24 Elide (riportante, fra le altre, la partita Iva del cliente) a meno che nel frattempo non intervengano le situazioni di cui all'art. 26, co.2, del DPR 633/72 come, ad esempio, il perfezionamento di una procedura esecutiva infruttuosa, il fallimento, ecc.⁷;
- e) il cliente che pone rimedio al precedente insoluto, potrà così tornare in "bonis" e detrarre l'Iva secondo le ordinarie disposizioni previste dalla disciplina Iva (come peraltro confermava il citato comma 6).

Eventuale rafforzamento della misura

Potrebbe anche essere valutata la possibilità che il cessionario/committente che non pone rimedio al precedente insoluto, fermo restando l'obbligo di riversamento dell'Iva precedentemente detratta, subisca altresì la sospensione del diritto di dedurre il costo ai fini delle imposte dirette e Irap; i flussi di cui ai punti b) e d) consentono, infatti, all'Agenzia delle Entrate di disporre di un archivio che evidenzia le operazioni a deducibilità sospesa per il cessionario/committente (sarebbe nell'eventualità opportuno rendere disponibili tali informazioni anche sul cassetto fiscale del contribuente al fine di una più agevole gestione degli adempimenti dichiarativi di fine anno)⁸.

La procedura delle variazioni Iva può sembrare complessa ma, in realtà, si rivelerà più semplice di quanto possa apparire, poiché l'**effetto deterrenza**, rappresentato da una procedura telematica che garantisca l'immediata "vigilanza" dell'Agenzia delle Entrate e, nell'eventualità, la sospensione della deducibilità del costo ai fini IIDD, spingerà buona parte dei cessionari/committenti (e in particolare quelli che inopinatamente profittano) a essere più virtuosi nei pagamenti e quindi ad evitare l'attivazione della procedura.

Consentire fin da subito il recupero al fornitore rovescerà l'attuale sistema che agevola i cattivi pagatori e si abbatte, invece, sui fornitori.

Il rovesciamento di tale paradigma porterà i seguenti benefici:

- **ritorno al virtuosismo nel rispetto dei termini di pagamento** fra gli operatori economici (B2B),
- rimozione della paradossale situazione che, dal punto di vista fiscale, da una parte premia il debitore che non paga (ma deduce tutto ai fini fiscali) e, dall'altra, penalizza il fornitore che non incassa (ma deve pagare tutte le imposte);
- effetti positivi per il ciclo economico;
- effetti positivi per le casse erariali (la procedura, essendo limitata al B2B, non crea esigenze di copertura; l'eventuale temporanea sospensione della deducibilità in capo al debitore insolvente, determina inoltre un effetto temporaneo positivo per le entrate erariali);

⁷ Si osservi, peraltro, che in tal ultima evenienza l'Erario non risulterà più inesorabilmente inciso della perdita erariale (come avviene oggi con il recupero a fine procedura) giacché potrà insinuarsi al passivo fallimentare godendo dei privilegi in sede di eventuali riparti. A regime, quindi, i benefici sarebbero significativi anche per le casse erariali.

⁸ Tale meccanismo potrebbe anche permettere di valutare un ritorno alla competenza per le imprese minori (in semplificata) sostituendo il nuovo (troppo complesso) regime improntato alla cassa con una più semplice lista in negativo nel quadro RG di redditi dei compensi/ricavi non incassati (e/o eventualmente costi pagati) che il contribuente intende differire al principio di cassa.

- **immagine positiva e collaborativa dell'Agenzia delle Entrate** che sarebbe chiamata a raccogliere, monitorare, e gestire (attraverso il cassetto fiscale o equivalenti) le procedure di auto recupero avviate da chi riceve l'insoluto.